



CITTÀ DI CASTEL VOLTURNO

PROVINCIA DI CASERTA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 23/02/2017

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette, addì ventitre del mese di Febbraio alle ore 16:25, presso la Sala Consiliare, a seguito di invito diramato in data 17/02/2017 n.8599 si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubblica sessione ordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Nicola Oliva.

All'appello nominale risultano presenti n. 13 componenti il Consiglio Comunale e assenti n. 4 Consiglieri come di seguito riportato.

N.	<u>Cognome e Nome</u>	P	A	N.	<u>Cognome e Nome</u>	P	A
1	RUSSO DIMITRI	X		10	DIANA GIUDITTA		X
2	RAIMONDO ROSA		X	11	BUFFARDI ALESSANDRO	X	
3	VILLANO GIULIANO	X		12	DIANA CESARE	X	
4	TAURINO GIUSEPPINA	X		13	IOVINE ALFONSO	X	
5	CAPRIO ALFONSO	X		14	NATALE GIULIO		X
6	GERVASIO GAETANO	X		15	AMBROSONE ROCCO	X	
7	LUISE ANTONIO	X		16	PETRELLA LUIGI UMBERTO	X	
8	OLIVA NICOLA	X		17	ALFANO EMILIO		X
9	SANGERMANO STEFANIA	X					

Fra gli assenti sono giustificati i sigg:

Partecipa Segretario Generale Dott.ssa Concetta Bianco

L'Assessore alla Programmazione Economica e Finanziaria **Giuseppe E. Scialla** relaziona sul presente argomento iscritto all'ordine del giorno e con il contributo di una serie di slides, allegate al presente verbale, rappresenta come la TARI rispetto all'anno precedente registri una diminuzione sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche.

Evidenzia che:

- questo dato storico trova due motivazioni: l'abbassamento del costo complessivo del servizio dei rifiuti, dovuto ad una messa a regime del sistema di raccolta differenziata con tutte le economie che ne derivano e all'attività svolta da due anni dal servizio comunale dei Tributi che, con il supporto di aziende esterne, è finalizzata alla bonifica della banca dati tributaria, con eliminazione di utenze intestate a persone defunte, il recupero di utenze non iscritte a ruolo, una serie di attività di contrasto all'evasione e all'elusione che risultano complesse anche per la mobilità demografica che caratterizza il nostro paese;
- attraverso un confronto con le altre città rivierasche (Mondragone, Cellole, Giugliano in Campania) è emerso che la tariffa del Comune di Castel Volturno per il servizio rifiuti è la più bassa dell'intero litorale domitio, grazie a quella attività degli uffici comunali cui ha fatto cenno prima;
- i metri quadrati iscritti a ruolo sono aumentati in relazione ad un'attività di cancellazione di circa un milione di mq e a nuove iscrizioni, per accertamenti, di quasi 1.250.000 mq, incremento che si è registrato anche nel numero delle utenze iscritte a ruolo;
- l'attività degli uffici comunali investe l'intero iter della tariffazione, fino alla fase di riscossione, fase in cui il rapporto con l'utenza diventa prioritario, concedendo rateizzazioni in caso di difficoltà economiche e operando con maggiore incisività nei confronti di utenti debitori;
- l'azione prodotta sulla Tariffa per i rifiuti incide anche sull'IMU perché gli accertamenti sulle residenze fittizie (espedito per benefici prima casa) già espletati e in corso, porteranno un maggior gettito IMU.

Propone al Consiglio Comunale di approvare il piano tariffario che sancisce una diminuzione delle tariffe per i rifiuti e pertanto merita il consenso unanime del Consiglio.

Si susseguono interventi e discussioni da parte dei Consiglieri Comunali il cui contenuto è racchiuso integralmente nella registrazione agli atti dell'Ufficio di Segreteria.

Il Consigliere **Alfonso Caprio** legge una dichiarazione di voto che poi consegna al tavolo della presidenza per l'integrale inserimento nel verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento per l'applicazione della I.U.C., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 10/09/2014, il quale, con riferimento alla tariffa TARI, all'articolo 32 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con atto consiliare n. 51 del 30/11/2016, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2017 di € **8.561.598,18**, al netto degli introiti derivanti dalla raccolta differenziata, *così ripartiti:*

COSTI FISSI €. **3.245.128,01**

COSTI VARIABILI €. **5.316.470,17**

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Richiamato l'articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale ha prorogato al 2016 e 2017 la possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; la tariffa è commisurata alle quantità e

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2017, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000,

A seguito di votazione resa in forma palese da cui si ottiene il seguente esito:

Presenti: n. 13

Voti favorevoli: n. 9

Voti contrari: n. 4 (Cesare Diana, Alfonso Iovine, Emilio Alfano, Luigi Umberto Petrella)

DELIBERA

Di approvare, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 32 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

Di quantificare in € 8.561.598,18 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

Di stabilire, in deroga a quanto disciplinato dall'art. 46 del vigente regolamento IUC, che per l'anno 2017 la riscossione dell'imposta dovrà avvenire con la possibilità di rateizzazione in 4 rate di pari importo, scadenti al 18/04/2017, 31/05/2017, 30/06/2017, 31/07/2017; con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 30 giugno

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, rilevata l'urgenza di provvedere, con separata votazione resa in forma palese da cui si ottiene il seguente esito:

Presenti: n. 13

Voti favorevoli: n. 9

Voti contrari: n. 4 (Cesare Diana, Alfonso Iovine, Emilio Alfano, Luigi Umberto Petrella)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente alle ore 18,00 dichiara conclusa la seduta consiliare.

Testo proposta n.5/2017
Settore Bilancio e Contabilità

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento per l'applicazione della I.U.C., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 10/09/2014, il quale, con riferimento alla tariffa TARI, all'articolo 32 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con atto consiliare n. 51 del 30/11/2016, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2017 di € **8.561.598,18**, al netto degli introiti derivanti dalla raccolta differenziata, *così ripartiti:*

COSTI FISSI	€ 3.245.128,01
COSTI VARIABILI	€ 5.316.470,17

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Richiamato l'articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale ha prorogato al 2016 e 2017 la possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2017, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446

del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

Di approvare, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 32 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

Di quantificare in € 8.561.598,18 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

Di stabilire, in deroga a quanto disciplinato dall'art. 46 del vigente regolamento IUC, che per l'anno 2017 la riscossione dell'imposta dovrà avvenire con la possibilità di rateizzazione in 4 rate di pari importo, scadenti al 18/04/2017, 31/05/2017, 30/06/2017, 31/07/2017; con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 30 giugno

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2017

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Castel Volturno, li 10/02/2017

IL RESPONSABILE DI P.O.

f.to Rag. Griffo Saverio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Castel Volturno, li 10/02/2017

IL RESPONSABILE DI P.O. SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Griffo Saverio

Oggetto : IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2017

Letto e Sottoscritto

IL PRESIDENTE
Nicola Oliva

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Concetta Bianco

SI ATTESTA

Che la presente Deliberazione:

E' affissa all'Albo Pretorio Informatico per 15 giorni consecutivi a partire dal .

Castel Volturno

Il Resp. alla Pubblicazione M. Giovanna Figliano
Maria Giovanna Figliano

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del D.lgs 267/2000)

Castel Volturno _____

Segretario Generale
Dott.ssa Concetta Bianco

è divenuta esecutiva in data _____ (art. 134, comma 3°, del D.lgs 267/2000)

Castel Volturno _____

Segretario Generale
Dott.ssa Concetta Bianco
